

Cassa Professionale; ritenuto che la delega al Governo possa comportare un pesante aggravio degli oneri contributivi a carico degli iscritti alla Cassa Forense, delibera di segnalare al C.N.F. e al C.O.F.A. il rischio sotteso alla previsione normativa, affinché siano adottate le opportune iniziative a tutela della indipendenza della Cassa Forense.

-Alle ore 18,30 entra e partecipa alla seduta il Cons. La Morgia-

- c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di L'Aquila convocazione del Consiglio Giudiziario per il 21.3.2012. Il Consiglio prende atto.
- d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal C.N.F. Circolare n. 10-C-2012 su organizzazione incontri per consiglieri degli Ordini Forensi. Il Consiglio prende atto e dispone la trasmissione della nota via e-mail a tutti i Consiglieri.
- e) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del COFA per domani 17.3.2012. Il Consiglio prende atto ed esprime parere favorevole all'elezione a Presidente del C.O.F.A. dell'attuale Presidente dell'Ordine di Sulmona.
- f) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione della Commissione consiliare permanente "Commercio" per il giorno 13 marzo alla quale ha partecipato il Cons. Stramenga, il quale riferisce che l'oggetto della convocazione ineriva alle modalità di indicazione da parte del C.O.A. di nominativi di avvocati su richiesta del Comune di Pescara per assistenza legale in suo favore. Nella circostanza, è stato chiarito dal Cons. Stramenga che in generale la prassi del Consiglio, in relazione a dette richieste, è quella di attingere agli elenchi dei professionisti custodito dalla Segreteria del Consiglio secondo un rigido criterio di rotazione e che negli ultimi anni non risultano essere pervenute richieste in tal senso da parte del Comune di Pescara. Il Consiglio prende atto.

-Alle ore 18,40 entra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri-

- g) Il Presidente rende noto che è pervenuta in data 14.3.12 dal sig. * segnalazione in ordine al comportamento dell'avv. * iscritto all'Ordine di *. Il Consiglio, letta la nota, dispone trasmettersi gli atti al C.O.A. di * per quanto di competenza.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione. Viene pertanto anticipata la trattazione del punto 15) all'o.d.g.

15) MANIFESTAZIONE PUBBLICA DI PROTESTA

Il Presidente riferisce che per il 18.3.2012 è stata organizzata, con la collaborazione delle Associazioni forensi di Pescara, una manifestazione pubblica di protesta contro il decreto sulle liberalizzazioni. In Piazza della Rinascita di Pescara sarà allestito un presidio informativo, aperto dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nel quale gli avvocati in toga informeranno i cittadini sulle ragioni della protesta, anche mediante la distribuzione di volantini e l'esposizione di manifesti.

Il Consiglio, preso atto, esprime piena condivisione e adesione all'iniziativa e i Consiglieri si impegnano alla partecipazione e alla necessaria sensibilizzazione dei Colleghi.

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO

- a) Richiesta di iscrizione all'Albo degli Avvocati del dott. *. Il Consiglio prende preliminarmente atto che il Dr. * ha depositato in data 09.03.2012 copia della Sentenza del G.U.P. del Tribunale di * nr. * Reg. Dep. Sentenze del *.

Il Consiglio, dopo ampia discussione,

- letta ed esaminata la domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati presentata dal Dr. * in data 18.02.2012;
- letta ed esaminata la documentazione prodotta a corredo dell'istanza;
- udito il Dr. * alla seduta in data 08.03.2012;
- letta ed esaminata la documentazione prodotta dall'istante nel corso dell'audizione e in data 09.03.2012;
- rilevato che dalla documentazione in atti il Dr. * risulta essere dipendente della Regione Abruzzo;
- considerato che, ai sensi del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, sussiste incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e "qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni ... o in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni";
- considerato che non vale ad escludere la predetta incompatibilità la circostanza che l'istante, ai sensi dell'art. 18, l. 183/10, abbia chiesto e ottenuto di essere collocato in aspettativa senza retribuzione per l'avvio dell'attività professionale di avvocato. Invero, l'istituto dell'aspettativa contemplato dal citato art. 18 comporta la sospensione a termine del rapporto di lavoro pubblico con connesso affievolimento dei doveri del dipendente, anzitutto, per quanto in specie rileva, con riguardo alle incompatibilità tipiche del rapporto stesso di dipendenza; la rimozione di tali preclusioni consente, in astratto, all'interessato di svolgere altre attività che, diversamente, egli

non potrebbe legittimamente esercitare. L'art. 18 della legge 183/10 costituisce, pertanto, disposizione di natura eccezionale, derogatoria dello statuto generale del lavoro dipendente e nell'ambito di quest'ultimo rimane esclusivamente circoscritta la sua portata applicativa. Non può, peraltro, dubitarsi che, pur versando in condizione di aspettativa, l'interessato mantenga lo status giuridico di pubblico dipendente, il quale si concreta primariamente nel diritto alla conservazione del posto e alla riammissione in servizio; rimane, in questa prospettiva, indifferente la circostanza che il dipendente, durante tale limitato periodo, non percepisca l'assegno stipendiale e non maturi l'anzianità di servizio;

- rilevato, dunque, che la norma in questione non sia idonea a incidere sul concorrente e indipendente sistema dell'incompatibilità prescritto dall'art. 3, comma 2, R.D.L. n. 1578/1933, riguardante l'esercizio della professione di avvocato, rispetto al quale quest'ultimo integra precetto di portata generale che, nella chiarezza della formulazione legislativa, non si presta a deroga; d'altro canto, l'autonomia dei due comparti normativi non consente di sovrapporre i due distinti regimi, non potendosi ovviare al principio generale che circoscrive al caso espressamente disciplinato la funzione eccezionale di una disposizione precettiva, rendendola insuscettibile, nel silenzio della legge, di interpretazione estensiva o analogica;
- considerato, in conclusione, che l'interessato attualmente versa nella condizione di incompatibilità all'iscrizione nell'Albo ordinario sopra evidenziata e che tale situazione, per il suo carattere assorbente, non consente di valutare la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge;

delibera di respingere l'istanza.

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di :

b) iscrivere all'Albo degli Avvocati la dott.ssa Febo Marina;

c) iscrivere nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il Dr. Domenico Piccirilli;

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;

d) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Cerasani Gabriella Maria su domanda del 12.3.12.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27.02.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 13.03.2012, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento fornitura gas promosso dalla Società * S.p.A. dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12.03.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 13.03.2012, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per illegittima interruzione fornitura gas da proporre nei confronti di ENI S.p.A. Divisione Gas & Power dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06.03.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 14.03.2012, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento somme da proporre nei confronti di *, quale socio e legale rapp.te della soc. *, dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 22.02.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 14.03.2012, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni di divorzio promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30.01.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 27.02.2012, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, delibera di rigettare l'istanza per difetto di richiesta idonea al consolato, ai sensi dell'art. 76 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28.02.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 14.03.2012, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione promossa dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05.03.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 15.03.2012, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione all'esecuzione per rilascio di immobile da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05.03.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 15.03.2012, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente all'istanza per dichiarazione di fallimento presentata da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, delibera di concedere un termine di 20 gg. per integrare con ricorso o comunque con elementi che indichino il diritto all'assegno e la morosità, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente all'accertamento tecnico preventivo su immobile da proporre nei confronti di ATER di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, delibera di concedere un termine di 20 gg. per modifica cittadinanza, (Rep. Ceca o Slovacchia) ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento avente ad oggetto la petizione dell'eredità del padre * da proporre nei confronti di ** dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio per pagamento somme promosso dai sigg.ri *** dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio per pagamento somme promosso dai sigg.ri *** dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data 13.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per ingiunzione di pagamento da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata ad * il *) depositata in data 14.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, delibera di concedere un termine di 60 gg. per integrare con istanza al consolato di verifica dei beni in *, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17.02.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 16.03.2012, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cancellazione trascrizione su immobile da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24.02.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 16.03.2012, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di rigettare l'istanza stante la manifesta infondatezza dell'azione prospettata, ai sensi dell'art. 122. DPR 115/2002 .

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI — RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)

A) ESONERI

di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:

- l'avv. * totalmente sino al compimento dell'anno di vita della figlia, ossia alla data del 19.9.2012 e parzialmente nella misura del 50% dal 20.09.12. al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l'avv. * totalmente sino al compimento dell'anno di vita della figlia, ossia alla data del 18.5.2013, previa dichiarazione di autocertificazione sulla data di nascita, e parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

- Il Consiglio, vista la richiesta della MCM di accreditamento del corso integrativo su La Conciliazione Specializzata che si terrà a Pescara il 30.3.2012 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 per una durata complessiva di 6 ore, delibera di accreditare l'evento e di attribuire per la partecipazione allo stesso n. 8 crediti formativi.

- Il Consiglio, vista la richiesta della MCM di accreditamento del corso integrativo su La Conciliazione Specializzata che si terrà a Pescara il 31.3.2012 dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 per una durata complessiva di 6 ore, delibera di accreditare l'evento e di attribuire per la partecipazione allo stesso n. 8 crediti formativi.

- Il Consiglio, vista la richiesta della Fondazione Forum Aterni e della Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria di accreditamento del convegno "Tecnica di redazione della sentenza e motivi di impugnazione" che si terrà a Pescara il 30.3.2012 dalle ore 15.30 alle ore 18.30, delibera di accreditare l'evento e di attribuire per la partecipazione allo stesso n. 5 crediti formativi.

- Il Consiglio, vista la richiesta del Sindacato Avvocati di accreditamento dell'evento formativo "La responsabilità professionale dell'avvocato- L'assicurazione per l'attività professionale" che si terrà a Pescara il 13.4.2012 dalle ore 15.00 alle ore 17.30, delibera di accreditare l'evento e di attribuire per la partecipazione allo stesso n. 4 crediti formativi.

Il Consiglio delibera, altresì, di dare informazione agli iscritti di tutti gli eventi come sopra accreditati mediante lettera informativa.

C) RICONOSCIMENTO CREDITI

- Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. * di riconoscimento crediti per attività presso le Università "PANTHEON-ASSAS e SORBONNE", considerato che le predette attività, peraltro prive di accreditamento preventivo, non sono ricomprese tra quelle contemplate dalla vigente normativa ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, delibera di rigettare la richiesta.
- Il Consiglio, vista la richiesta dell'avv. * di riconoscimento crediti per la partecipazione a n. 7 riunioni del comitato di redazione della rivista PQM, di cui è membro, atteso quanto deliberato dal Consiglio nella seduta del 14.02.2008, considerato che l'istanza in oggetto è priva di autocertificazione di attestazione della partecipazione dell'interessato alle sedute del c.d.r., delibera di richiedere al medesimo l'opportuna integrazione dell'istanza stessa.

- Il Consiglio, vista la richiesta dell'avv. * di riconoscimento crediti formativi per redazione e pubblicazione dell'articolo dal titolo "La disciplina dei contributi sindacali tra acquisizioni giurisprudenziali e nuove questioni" in "Rivista giuridica del lavoro e della Previdenza Sociale" n. 4/11 e dell'articolo dal titolo "Bisogni rimedi e tecniche di tutela del prestatore di lavoro" in "Giornale del lavoro e delle relazioni industriali" n. 1/2012, considerato il livello delle pubblicazioni, visto l'art. 14 del vigente regolamento integrativo della formazione continua, delibera di riconoscere all'Avv. * n. 4 crediti per il primo articolo, a valere per l'annualità 2011, e n. 6 crediti per il secondo articolo a valere per l'annualità 2012.
- Il Consiglio, vista la richiesta dell'avv. * di riconoscimento crediti per attività di docenza a Roma, invita la stessa ad integrare l'istanza con documentazione idonea alla verifica dei presupposti di cui all'art. 15 del vigente regolamento integrativo della formazione continua.

D) RICHIESTE VARIE

- La Dott. D'Amico Donatella, dirigente scolastico dell'ITCG Aterno-Manthonè, ha inviato atto costitutivo e statuto del Comitato Tecnico-Scientifico, costituito all'interno dell'Istituto, auspicando per il futuro collaborazioni. Il Consiglio, preso atto, manda alla Fondazione Forum Aterni per le iniziative più opportune.
- L'avv. Galasso Mercurio comunica lo svolgimento di lezioni ed esercitazioni in materia processuale-penalistica agli iscritti del 1° e 2 anno della Scuola Forense che si svolgeranno nelle date indicate nella nota. Il Consiglio prende atto.
- L'avv. * chiede la mailing list degli iscritti per promuovere un corso di formazione per mediatori professionisti organizzato dalla Concilium Italia. Il Consiglio, letta la richiesta, delibera di non darvi corso, trattandosi di iniziativa di carattere commerciale.
- Dirittoitalia.it comunica che il 20.03.2012 si terrà in Pescara il seminario, già accreditato dal C.N.F., sul tema "Gli appalti sottosoglia ed in economia dopo i decreti legge n. 70/2011 e n. 201/2011 e n. 1/2012". Il Consiglio prende atto.

6) NOMINA REVISORE DEI CONTI FONDAZIONE F.A.

Si passa alla nomina dei revisori dei conti della Fondazione Forum Aterni. Il Consiglio nomina quali membri effettivi l'Avv. Giuliano Milia, che viene nominato anche Presidente, l'Avv. Ceteo Marchese e l'Avv. Franco Oronzo e quali membri supplenti l'Avv. Pietro Maria Di Giovanni e l'Avv. Domenico Russi.

7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:

a) Esposti:

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti:

- **N. 66/11** proposto dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. Cons. delegato Avv. Scoponi. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, ritenuto che l'Avv. * ha inviato, in data 08.02.2012 comunicazione della persistenza dell'interesse del proprio assistito alla definizione dell'esposto presentato in data 06.10.2011; considerato che, in precedenza, l'Avv. *, con nota del 11.11.2011, aveva comunicato di aver avuto soddisfazione in merito alla richiesta di restituzione di documenti, richiedendo di non più attivarsi ulteriormente; considerato che, in data 08.02.2012, è spirato il termine di cui all'art. 15 del regolamento di attuazione della legge 241/90 adottato da questo Consiglio, che disciplina il procedimento disciplinare e che entro tale data il Consiglio non ha deliberato sull'esposto, p.q.m. delibera di archiviare l'esposto.
- **N. 67/11** proposto dalla sig.ra * nei confronti dell'avv. *. Cons. delegato avv. Di Silvestre. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, rilevato che non vi è prova della ricezione della raccomandata a.r. inviata all'esponente, delibera di prorogare i termini di durata degli accertamenti preliminari di gg. 30.

-Alle ore 20,00 esce il Cons. Scoponi-

8) RICHIESTA 2.3.12 SIG.RA * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)

La sig.ra * ha richiesto, in data 02.03.2012, la segnalazione del nominativo di un avvocato esperto in diritto di famiglia.

Il Consiglio, letta l'istanza, udita la relazione del Consigliere segretario, delibera, ai sensi dell'art. 30 del regolamento della disciplina del diritto di accesso agli atti e delle attività istituzionali, di indicare il nominativo dell'Avv. Daniela Mascioli, attingendolo all'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali in materia di "diritto delle persone, della famiglia e successioni", secondo rotazione.

9) RICHIESTA 2.3.12 AVV. * (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)

L'Avv. * ha richiesto l'intervento di questo C.O.A. presso le Poste Italiane per ritardo nella restituzione delle cartoline delle notificazioni a mezzo posta. Il Consiglio, preso atto della segnalazione dell'Avv. *, sentita la relazione del Cons. Di Silvestre, delibera di delegare quest'ultimo a contattare il dirigente dell'ufficio UNEP per sollecitare l'indicazione del numero di raccomandata sull'originale degli atti notificati a mezzo posta.

10) RICHIESTA 29.2.12 AVV. * (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)

Il COA, udita la relazione del Presidente, rilevato che:

- a seguito della entrata in vigore della legge n. 183/2011 recante "Modifiche in materia di spese di giustizia", la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Pescara, subordina il deposito del ricorso per intervento ex art. 499 c.p.c., al versamento di un contributo unificato - in misura fissa pari ad € 242,00 - ed alla compilazione di un modulo su cui va specificato se trattasi di "intervento autonomo" o non;

- l'art. 28 della citata legge n. 183/2011, infatti, dispone che: "La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta";

- ritenuto che la disposizione in parola è applicabile solamente ai giudizi di cognizione ordinaria e non anche alle procedure esecutive, ove si consideri che:

1)- il riferimento al c.d. "intervento autonomo" si concreta in un palese richiamo alla fattispecie disciplinata dall'art. 105, comma 1, c.p.c., del tutto differente dall'intervento del creditore, con o senza titolo, nel procedimento esecutivo;

2) - il contributo unificato da versare nell'ipotesi contemplata dall'art. 28 è "determinato in base al valore della domanda", esattamente come avviene nel giudizio ordinario, mentre nell'espropriazione immobiliare l'importo è dovuto in misura fissa pari ad € 242,00 e non certo in base al valore del credito per cui si procede. E, d'altro canto, il numero dei creditori intervenuti e l'entità dei rispettivi crediti non aumenta il "valore" della procedura esecutiva che è sempre e comunque rapportato al valore dei beni pignorati;

3)- l'interpretazione del Tribunale di Pescara è particolarmente penalizzante ed iniqua per quei creditori che intervengono senza titolo e che non possono provocare singoli atti di esecuzione, i quali si vedono costretti a pagare il contributo unificato con il rischio di subire gli effetti dell'estinzione della procedura in caso di inerzia dei creditori muniti di titolo esecutivo.

4)- che la circolare ministeriale 2/2002 ha già chiarito che il pagamento del Contributo unificato a è carico dell'interveniente solo nel caso in cui depositi istanza di vendita in luogo del creditore procedente;

5)- tale linea interpretativa è stata sposata da altri Uffici Giudiziari (ad es. Tribunale di Bologna, Tribunale di Vibo Valentia, Tribunale di Catanzaro), i quali, con riguardo alle difficoltà interpretative emerse in seguito alla entrata in vigore dell'art. 28 della legge n. 183/2011, hanno concluso per la esenzione dal pagamento del contributo unificato per gli interventi spiegati nelle procedure esecutive (cfr. allegati);

Ritenuto, pertanto, che la posizione assunta dalla Cancelleria non è condivisibile sia perché non supportata da adeguato riscontro normativo, sia perché determina un evidente ingiustificato aggravio per gli utenti i quali, per far valere le proprie ragioni creditorie dinanzi al Tribunale di Pescara, sono costretti - peraltro in un momento economico particolarmente difficile - ad un esborso che, a parità di condizioni, non è dovuto presso altre realtà giudiziarie;

delibera di invitare il Tribunale di Pescara a riconsiderare la questione, ripristinando la situazione precedente.

Dispone che la presente delibera venga trasmessa al Presidente del Tribunale ed al dirigente della Cancelleria civile unitamente ai provvedimenti assunti presso i Tribunali di Bologna, Catanzaro e Vibo Valentia.

11) COMUNICAZIONE SOGET (RELATORE AVV. STRAMENGA)

Il Cons. Tesoriere riferisce sulla rendicontazione pervenuta dalla SOGET avente ad oggetto la riscossione delle quote di iscrizione. Il Consiglio prende atto.

12) COMUNICAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (RELATORE AVV. COCO)

Il Ministero della Giustizia comunica l'avvio delle comunicazioni tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 136 c.p.c.. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di dare incarico allo stesso di verificare le caratteristiche tecniche degli scanner che la cancelleria dovrebbe usare per l'invio delle comunicazioni a mezzo pec.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione. Pertanto viene anticipata la trattazione del punto 14).

14) COMUNICAZIONE 8.3.12 AVV. * (RELATORE AVV. D'ALOISIO)

L'Avv. * ha posto un quesito relativo all'incasso diretto dalla controparte soccombente delle spese e competenze del giudizio, avendo egli anticipato le prime (comprese quelle di c.t.u.) e non essendo stato pagato anticipatamente dalla propria cliente. In realtà, costei, che non dispone di fissa dimora, ma può essere raggiunta dal proprio Avvocato solo telefonicamente, si è dichiarata non soddisfatta dell'esito (seppur fausto) della causa, ritenendo incongruo il risarcimento riconosciutole in giudizio; pertanto, si è rifiutata di ritirare presso lo Studio del Professionista l'assegno circolare, comprensivo delle spese e delle competenze di quest'ultimo, emesso dalla controparte in ottemperanza del *dictum* giudiziale.

A questo punto l'Avv. *, dopo aver comunicato alla controparte (Compagnia Assicuratrice) la problematica sopra evidenziata, ha ricevuto da questa un assegno intestato alla Cliente per le somme ancora dovute a titolo

di risarcimento del danno e la manifestazione di disponibilità a effettuare un bonifico direttamente in suo favore per le spese e competenze di sua spettanza. Nel caso di specie l'Avvocato ha fatto alcun riferimento ad un eventuale mandato della sua assistita all'incasso di somme, né a sua dichiarazione giudiziale di essere antistatario delle spese e competenze di lite.

La normativa vigente non consente al Professionista l'incasso diretto -se non in caso di specifico mandato ovvero nel caso in cui sia distrattario delle spese, in quanto le spese e competenze, riconosciute in sentenza, sono liquidate in favore della parte. Tantomeno consente un pagamento diretto della controparte: in tal senso il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. nn. 2728/86 e 2474/12) sancisce che, non essendovi alcun rapporto tra la controparte ed il difensore avversario, in difetto di un mandato o un'autorizzazione della cliente, il pagamento diretto non trova giustificazione.

Analogamente dicasi per il profilo deontologico, in quanto l'art. 44 del Codice Deontologico Forense prevede che "l'Avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita". Invero, la norma in parola si limita ad individuare i casi in cui l'Avvocato possa trattenere legittimamente delle somme già in suo possesso, e non anche ad incassarle; del resto, per il suo dichiarato intento restrittivo, essa va interpretata nel proprio senso logico e letterale, e non è passibile di analogia; deve quindi ritenersi che essa consente la sola trattenuta, e non già l'incasso diretto di somme.

Alle ore 20,40 esce il Cons. La Morgia.

13) DEFINIZIONE PROBLEMATICHE IVA ODM (RELATORE AVV. MANIERI)

Il Consiglio,

- vista la delibera del Consiglio Direttivo dell'O.D.M. assunta nella seduta dell'08.03.2012 al punto n.3) dell'O.D.G. inerente la problematica in oggetto;

- letta la relazione rimessa dal Dott. Giuseppe Toletti in data 14.03.2012;

- ritenuto di dover provvedere al fine di regolarizzare la posizione IVA dell'O.D.M. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed in considerazione della Risoluzione emessa da detto Ufficio in data 29.11.2011, dall'inizio della sua attività e fino alla data del 26.01.2012, poichè successivamente a tale data i pagamenti sono stati correttamente richiesti all'utenza, oltre all'IVA dovuta;

- udita la relazione del Cons. Avv. Manieri;

DELIBERA

1) di ratificare la delibera del Consiglio Direttivo dell'O.D.M. assunta nella seduta dell'08.03.2012 al punto n.3) dell'O.D.G. inerente la questione in trattazione;

2) di provvedere alla regolarizzazione della posizione IVA dell'attività dell'O.D.M. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, fin dall'inizio dell'attività dell'Organismo, come rappresentato al punto 2) della pagina 2) della relazione rimessa dal Dott. Giuseppe Toletti, in data 14.03.2012 e di dare, conseguentemente, attuazione a tutti i relativi adempimenti, ivi elencati sub "IPOTESI I", esposta nelle pagine nn.3) e 4) della suddetta relazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto ed allo stesso allegata;

3) di dare mandato al Consigliere Tesoriere per l'esecuzione dei pagamenti connessi, secondo la tempistica e le relative formalità che saranno curate e predisposte dal Consulente dell'Ente Dott. Giuseppe Toletti;

4) di dare mandato al Presidente del COA di provvedere nei confronti di tutte le parti che abbiano richiesto l'attivazione delle procedure di mediazione all'O.D.M., o che, in ogni caso, vi abbiano aderito, dall'inizio dell'attività dell'Organismo e fino al 26.01.2012, quale data di invio delle richieste di pagamento delle indennità, a richiedere il pagamento degli ulteriori importi dovuti per IVA, benchè a suo tempo non richiesti, mediante lettera raccomandata a.r., da inviarsi anche per conoscenza a mezzo fax ai difensori, riservando all'esito delle

suddette richieste, di deliberare in merito alla proposizione di relative azioni, nell'eventualità di mancato pagamento.

16) OPINAMENTI (RELATORE AVV. COCO)

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * proc. n. * € 732,50

Avv. * per * proc. n. * € 416,00

Avv. * per * proc. n. * € 1.087,00

Avv. * per * proc. n. * € 734,50

Avv. * per * proc. n. * € 1.565,00

Avv. * per * proc. n. * € 376,50

Avv. * per * proc. n. * € 715,50

Avv. * per * proc. n. * € 1.375,00

Avv. * per * proc. n. * € 1.375,00

Avv. * per * proc. n. * € 1.375,00

Avv. * per * proc. penale n. * € 1.166,50

Avv. * per * proc. penale n. * € 1.414,50

Avv. * per * proc. penale n. * € 633,00

Avv. * per * proc. penale n. * € 1.252,00

Avv. * per * proc. penale n. * € 338,50

Avv. * per * proc. n. / € 365,00

il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale.

17) VARIE ED EVENTUALI

Non vi sono argomenti.

Alle ore 20,46, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE